

ne rende meno pieno il dominio dell'ente proprietario. Le servitù poi che emanano dal Codice civile hanno questo di particolare, che sono tutte dirette ad impedire non già un godimento, ma un abuso che si riversa in danno dei vicini. E di più sono tali che, se da un lato tolgono un grado di utilità a chi subisce tali servitù, egli se ne compensa quasi sempre perchè la stessa servitù è subita a di lui vantaggio dagli stessi suoi vicini. All'opposto coi vincoli silvani noi togliamo o rendiamo meno lato l'esercizio di un diritto, senz'altro il proprietario che subisce il vincolo abbia un compenso, anzi egli è costretto a locupletare gli altri mentre questi nulla risentono della influenza della legge che non li colpisce.

Per queste considerazioni io non posso che mantenere l'emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Baccelli ha facoltà di parlare.

**BACCELLI.** Il primo comma di quest'articolo terzo è stato in qualche modo combattuto dall'onorevole Alli-Maccarani, il quale avrebbe desiderato aggiungervi l'indennizzo a favore dei privati de' quali il fondo venisse dichiarato colpito dal vincolo forestale.

L'onorevole ministro ha portato gravissime ragioni per escludere quest'indennizzo, e non starò ad aggiungere argomenti a quelli addotti. Ma si potrebbe con fondamento osservare che nel presente caso il proprietario di questi boschi vincolati, lungi dal ricevere una diminuzione nel proprio patrimonio dalla disposizione della presente legge, viene in definitiva a ricavarne un vantaggio. Conciossiachè con questa legge non viene minorato l'uso e l'esercizio della proprietà, ma viene impedito l'abuso, perchè questo abuso è stato riconosciuto nocivo tanto agli interessi dello Stato come a quelli del privato. Il recidere diffatti un bosco quando è decrepito o quando è immaturo, il mettere a coltura una ripida pendice, è per un proprietario lo sperpero del suo capitale, delle sue fatiche e del suo tempo. Evidentemente adunque la modificazione dell'onorevole Alli-Maccarani, indirizzata a stabilire un indennizzo ai privati in occasione di una legge regolamentare e disciplinare, non può aver luogo.

Io però domando qualche cosa di meno dell'onorevole preopinante nel secondo comma dello stesso articolo 3.

In questo si stabilisce la pena di caducità nei terreni vincolati a carico del proprietario che non voglia sottoporli a coltura di bosco. Si dice: se il proprietario non rimboscherà questi terreni lavorativi nudi, lo Stato ed i comuni potranno appropriarseli colle norme dell'espropriazione per utilità pubblica.

Io trovo giusta questa disposizione, ed efficacissima a raggiungere lo scopo, che è quello di promuovere il rimboscamento di terreni messi improvvidamente a coltura.

Però trovo due lacune. La prima si è questa: da

quale epoca incomincerà ad essere esercibile questo diritto di espropriazione, sia per parte dello Stato sia per parte del comune?

Questo termine non è contemplato.

Si aggrava il dubbio per le parole, *non sieno coltivati*, che potrebbero significare, che sino dall'atto della promulgazione della legge può venire ad essere esercibile questo diritto d'espropriazione, locchè non darebbe tempo al privato nemmeno di ridurre a bosco quel terreno, se ne avesse egli la volontà.

In secondo luogo io trovo che se si ammette questo diritto di espropriazione a favore del comune o dello Stato, sarebbe molto più economico e più pratico di ammetterlo in primo grado a favore dei privati, i quali, spinti da peculiare interesse, più facilmente si muovono ad acquistare questi terreni che sarebbero o inutili o dannosi altrui, e che trovandosi già possessori e convicini, hanno maggiori e più spediti modi per riattivare il rimboscamento dei terreni denudati.

Ma sia che tal diritto di espropriazione voglia concedersi al privato, al comune o allo Stato, ovvero a questi due ultimi solamente, in ogni caso converrà che fra i due o i tre concorrenti si stabilisca un diritto di prelazione. È per ciò che io desidererei in terzo luogo si dicesse chi è il preferibile, locchè non vedo espresso nel secondo comma dell'articolo 3.

Per conseguenza, prego, tanto l'onorevole ministro, quanto la Commissione, a volere in qualche modo supplire a questi tre desiderati che presenta la dizione della legge di cui il concetto è da me accettato, e che, se credessero, proporrei loro venisse in questo modo emendata.

« Qualora questi terreni vincolati, lavorativi, nudi, non sieno coltivati a bosco nel termine di 5 anni dalla pubblicazione della legge, lo Stato, i comuni ed i privati possono, ecc. » con quel che segue.

Poi aggiungerei un terzo comma, e direi:

« Nella domanda di espropriazione di terreni sottoposti a vincolo all'effetto del rimboscamento, innanzitutto verranno preferiti i privati, quindi i comuni, in ultimo lo Stato. »

Io spero che queste mie proposte saranno accettate dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

**BONFADINI.** (*Della Commissione*) La Commissione dirà poche parole in risposta ai due oratori che hanno ora parlato.

Anzitutto all'onorevole Alli-Maccarani la Giunta ha il debito di aggiungere poche considerazioni a quelle già esposte con molta e vivace argomentazione dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Queste però hanno avuto il loro effetto anche sull'onorevole Alli-Maccarani, giacchè si è in parte ritirato, ed in parte non ha risposto agli argomenti addotti. Infatti egli ha detto che gli esempi portati avanti dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio non valgono per ciò che in quei casi ci è sempre un compenso